Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1979, n. **494.**

Provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla erogazione di un contributo speciale alle regioni maggiormente colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 per far fronte alle più pressanti esigenze delle popolazioni, prevedendo, altresì, alcune agevolazioni contributive e fiscali in favore delle stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti nelle zone danneggiate dal terremoto del 19 settembre 1979 è assegnato alle regioni Umbria, Marche e Lazio un contributo speciale rispettivamente di lire 9.500 milioni per l'Umbria, 1.200 milioni per le Marche e 2.600 milioni per il Lazio.

Con le somme anzidette le indicate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali, alle occorrenti dotazioni di alloggi per i senza tetto e agli interventi più urgenti nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con particolare riguardo alla installazione di strutture per il ricovero del bestiame.

La complessiva somma di lire 13.300 milioni, di cui al presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Nei comuni compresi nelle zone di cui all'art. 1, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le regioni interessate, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e dirette coltivatrici, per i periodi di paga compresi tra il 1° ottobre 1979 ed il 31 marzo 1980.

Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonchè dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1979 a tutto aprile 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1980.

Art. 3.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, nonchè a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopraindicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni terremotati, non si applicano, per l'anno 1979, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

Ai contribuenti di cui al precedente comma, soggetti all'imposta locale sui redditi, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2 è sospesa fino al 30 giugno 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 19 settembre 1979 ed il 30 giugno 1980, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

E' altresì sospesa fino al 30 giugno 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1980, dei tributi di cui al terzo e quarto comma purchè la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte, sospesa a norma dei precedenti commi, è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1980 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 4.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle province indicate nello stesso decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, che siano stati effettuati in data anteriore al 19 settembre 1979 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del 19 settembre 1979.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni delle province indicate nello stesso decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato. La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 5.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni di cui al primo comma dell'art. 2, tenuti, successivamente alla data del 19 settembre 1979, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1979 anche le operazioni effettuate dal 19 settembre 1979. L'imposta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1979.

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 13.300 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — REVIGLIO — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **495**.

Statizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri speciale per sordomuti di Padova.

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene statizzato, a decorrere dal 1° settembre 1978, l'istituto tecnico commerciale e per geometri speciale per sordomuti di Padova e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **496.**

Autorizzazione alla fondazione « Dott. Carlo Fornasini », in Bologna, ad accettare una eredità.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Dott. Carlo Fornasini », in Bologna, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal dott. Carlo Francesco Fornasini con testamento olografo 14 maggio 1968 e successivi codicilli 13 dicembre 1969, 15 maggio 1970, 6 giugno 1970 e 10 luglio 1970, pubblicati con atto pubblico 3 luglio 1976, n. 43175 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Gallerani, notaio in Bologna, consistente in beni immobili per un valore di lire 13.463.338.077, beni mobili per un valore di circa L. 7.500.000 e denaro e titoli per un ammontare di L. 68.974.188.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **497.**

Pareggiamento dell'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone, oboe, costituenti l'istituto musicale di Ceglie Messapico (Brindisi) via G. Fortunato n. 27, gestito dal comune di Ceglie Messapico, sono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **498.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N.S. di Fatima, in Mendicino.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 7 ottobre 1973, integrato con altro decreto 3 luglio 1975 e con due dichiarazioni datate 17 ottobre 1974 e 22 dicembre 1976, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di N.S. di Fatima, in Mendicino (Cosenza), con il trasferimento in essa, con la denominazione anzidetta, del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Paterno Calabro (Cosenza); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Paterno Calabro, nella limitrofa parrocchia di N.S. del Rosario di Fatima, in Mendicino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **499.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa, in Salerno.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 15 ottobre 1969, integrato con tre dichiarazioni, due del 2 gennaio 1970 ed una del 22 giugno 1978, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **500.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Osvaldo e di S. Margherita, in Vito d'Asio.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 8 marzo 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Osvaldo, in frazione Casiacco del comune di Vito d'Asio (Pordenone), e di S. Margherita, in frazione Anduins dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 48

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe, in Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettropompe di Rovigo, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1977, 21 giugno 1977 e 3 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe di Rovigo, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8789)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Assegnazione alle regioni e province autonome, per il 1978, della somma complessiva di lire 2,3 miliardi ai sensi della legge n. 47/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante norme per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge n. 356 del 1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento) con cui sono stati soppressi i capitoli 8255 e 8256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — aventi rispettivamente ad oggetto « Somme da ripartire fra le regioni per la ricostruzione dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi » e « Somme da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per le attrezzature non contemplate nei piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi » — e sono state trasferite le relative disponibilità finanziarie al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (capitolo 7081) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa alla ripartizione fra le regioni e le province autonome dei fondi recati dalla legge n. 47/75 per il 1978;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la delibera CIPE in data 10 agosto 1979;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità finanziarie recate dalla legge n. 47/75 sono assegnate per il 1978, per le finalità in preambolo, alle regioni e alle province autonome come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire) ex cap. 8255	ex cap. 8256
Valle d'Aosta	560.000	10.800.000
Piemonte	63.980.000	85.050.000
Liguria	131.740.000	40.500.000
Lombardia	105.980.000	67.050.000
Bolzano	—	42.480.000
Trento	17.920.000	42.840.000
Veneto	32.480.000	37.260.000
Friuli-Venezia Giulia	82.180.000	24.480.000
Emilia-Romagna	16.380.000	53.010.000
Toscana	152.460.000	123.480.000
Marche	11.900.000	22.140.000
Umbria	9.380.000	37.080.000
Lazio	47.040.000	52.470.000
Abruzzo	15.960.000	30.240.000
Molise	14.560.000	9.810.000
Campania	109.760.000	39.330.000
Puglia	54.040.000	13.140.000
Basilicata	40.880.000	25.830.000
Calabria	187.320.000	60.390.000
Sicilia	173.460.000	28.440.000
Sardegna	132.020.000	54.180.000
Totali	1.400.000.000	900.000.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979, in conto residui di stanziamento dell'esercizio 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 353

(8865)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Assegnazione per il 1979 alle regioni e province autonome della somma complessiva di lire 2,3 miliardi ai sensi della legge n. 47/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante norme per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge n. 356 del 1976, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 47/1975, contenente norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati dalla legge n. 47/75 per il 1979, di cui ai soppressi capitoli dello stato di previsione della spesa del MAF, per l'anno 1978, 8255 e 8256 dai quali risultano le finalità delle disponibilità relative;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la delibera del CIPE in data 10 agosto 1979;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità finanziarie recate dalla legge n. 47/75 sono assegnate, per il 1979, alle regioni e alle province autonome, per le finalità in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire) ex cap. 8255	ex cap. 8256
Valle d'Aosta	700.000	10.800.000
Piemonte	48.160.000	84.690.000
Liguria	200.200.000	40.410.000
Lombardia	78.680.000	67.050.000
Bolzano	—	42.300.000
Trento	12.880.000	42.750.000
Veneto	22.680.000	37.260.000
Friuli-Venezia Giulia	56.000.000	24.480.000
Emilia-Romagna	12.040.000	53.280.000
Toscana	139.580.000	123.390.000
Marche	5.040.000	22.230.000
Umbria	9.800.000	36.990.000
Lazio	48.860.000	52.380.000
Abruzzo	12.740.000	30.150.000
Molise	8.820.000	9.900.000
Campania	118.860.000	39.330.000
Puglia	46.760.000	13.320.000
Basilicata	54.460.000	26.100.000
Calabria	176.680.000	60.300.000
Sicilia	143.500.000	28.980.000
Sardegna	203.560.000	54.000.000
Totali	1.400.000.000	900.000.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 354

(8866)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 12 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8854)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 12 maggio 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8855)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Erogazione alla regione Abruzzo della somma complessiva di L. 70.975.950, quale anticipo del 5 % per il 1978, secondo programma triennale ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, di variazione al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1979, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1979, registro n. 1, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alla regione Abruzzo;

Considerato che occorre erogare alla predetta regione l'anticipo del 5% sulla disponibilità annuale relativa al 1978, secondo programma, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 70.975.950 corrispondente all'anticipo del 5% relativamente al 1978, secondo programma triennale, è erogata alla regione Abruzzo.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 357

(8863)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Erogazione alla regione Abruzzo della somma complessiva di L. 283.903.700, quale anticipo del 5 % per il 1979, secondo programma triennale ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1979, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1979, registro n. 1, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alla regione Abruzzo;

Considerato che occorre erogare alla predetta regione l'anticipo del 5% sulla disponibilità annuale relativa al 1979 nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 283.903.700 corrispondente all'anticipo del 5% relativamente al 1979, è erogata alla regione Abruzzo.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 356

(8864)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 12 maggio 1979, 15 settembre 1979 e 17 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8856)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 12 maggio 1979, 15 settembre 1979, 17 settembre 1979 e 18 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8857)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 12 maggio 1979, 15 settembre 1979, 17 settembre 1979, 18 settembre 1979 e 19 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Terni e Assisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8858)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 1° giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8859)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 1° giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova (Bergamo), è prolungata al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8860)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978, 22 dicembre 1978, 27 febbraio 1979 e 12 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978, 22 dicembre 1978, 27 febbraio 1979, 12 maggio 1979 e 29 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 40/1979. Regime di sorveglianza dei prezzi della carne fresca bovina

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE 17 luglio 1974, concernente il controllo dei prezzi della carne fresca bovina;

Vista la delibera CIPE 20 luglio 1979, concernente l'assoggettamento del prezzo al consumo delle carni fresche bovine a regime di sorveglianza in via sperimentale per il periodo di un anno;

Considerato che la predetta delibera CIPE prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo di cinque mesi, le eventuali modificazioni di prezzo potranno essere attuate solo previe intese tra le associazioni di categoria e/o gli imprenditori e i comitati provinciali prezzi;

Considerata la necessità di adottare le opportune iniziative per un efficace controllo in regime di sorveglianza dei prezzi del suddetto prodotto a partire dalla scadenza della citata fase transitoria di cinque mesi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — I prezzi al consumo delle carni fresche bovine sono sottoposti a regime di sorveglianza in via sperimentale per il periodo di un anno.

2. — Gli esercenti la vendita al minuto delle carni fresche bovine devono comunicare al comitato provinciale prezzi competente i prezzi di listino dei tagli delle fettine e degli spezzati relativi ai quarti anteriori e posteriori del vitello e dei vari tipi di bovini adulti praticati al 20 dicembre 1979 per le vendite al consumo.

3. — I listini possono anche essere presentati tramite le associazioni provinciali di categoria, che provvederanno a depositare un listino unico provinciale articolato, se necessario, per zone.

4. — Ogni variazione di prezzo deve essere comunicata con nuovi listini e adeguatamente motivata almeno trenta giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi al comitato provinciale prezzi che ne verificherà la congruità sulla base della struttura dei costi nel contesto del bilancio economico delle mezzene.

5. — I prezzi dei listini verranno pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia.

6. — Ogni trimestre, a partire dal 1° aprile 1980, i comitati provinciali prezzi devono predisporre ed inviare al CIP relazioni relative all'andamento ed ai livelli di prezzo delle carni fresche bovine praticati nelle province di propria competenza.

7. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8955)

Provvedimento n. 41/1979 Regime di sorveglianza dei prezzi del pane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE 17 luglio 1974, concernente il controllo dei prezzi del pane;

Vista la delibera CIPE 20 luglio 1979, concernente l'assoggettamento del prezzo del pane comune e/o di più largo consumo a regime di sorveglianza in via sperimentale per il periodo di un anno;

Considerato che la predetta delibera CIPE prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo di cinque mesi, le eventuali modificazioni di prezzo potranno essere attuate solo previe intese tra le associazioni di categoria e/o gli imprenditori e i comitati provinciali prezzi;

Considerata la necessità di adottare le opportune iniziative per un efficace controllo in regime di sorveglianza dei prezzi del suddetto prodotto a partire dalla scadenza della citata fase transitoria di cinque mesi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — I prezzi del pane comune e/o di più largo consumo sono sottoposti a regime di sorveglianza, in via sperimentale, per il periodo di un anno.

2. — Per pane comune si intende il pane definito dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge n. 580 del 4 luglio 1967. Per pane di più largo consumo si intende il tipo di pane — indipendentemente dagli ingredienti, forma e pezzatura — che copra almeno il 40% del pane venduto. Se nessun tipo di pane raggiunge la quota del 40% saranno sottoposti a regime di sorveglianza i tipi di pane maggiormente consumati fino al raggiungimento del 40%.

3. — Le aziende che producono pane devono comunicare al comitato provinciale prezzi competente i prezzi di listino, praticati al 20 dicembre 1979, per le vendite al consumo.

4. — I listini, riferiti a tutto il pane venduto, devono indicare:

a) i tipi di pane (pane comune e pane speciale, come definito dalla citata legge n 580) distinti per qualità e pezzature;

b) i prezzi al consumo e le corrispondenti quantità medie giornalmente vendute.

5. — I listini possono essere presentati anche tramite le associazioni provinciali di categoria, che provvederanno a depositare un listino unico provinciale articolato, se necessario, per zone.

6. — Ogni variazione di prezzo del pane sorvegliato deve essere comunicata con nuovi listini, come indicato nei punti 4 e 5, e adeguatamente motivata almeno trenta giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi al comitato provinciale prezzi che ne verificherà la congruità applicando le variazioni di costo riscontrate alla struttura tipica del dato di panificazione.

7. — I prezzi di listino verranno pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia.

8. — Ogni trimestre, a partire dal 1° aprile 1980, i comitati provinciali prezzi devono predisporre ed inviare al CIP relazioni relative all'andamento ed ai livelli di prezzo praticati nelle provincie di propria competenza.

9. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebella », in Anzio

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1979, il dott. Amedeo Ligotti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebella », in Anzio (Roma), in sostituzione dei signori avv. Mario Sarro, sig. Castore Marigliani e dott. Giulio Donadio, dimissionari.

(8876)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CAGLIARI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, *un concorso, per titoli, a trentatre posti di sostituto,* alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297.

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un'attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Cagliari in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Cagliari, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale prestatore d'opera nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Cagliari.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di certificato in regolare bollo rilasciato dal sindaco.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Cagliari e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi di cui presteranno servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 2 maggio 1979

Il direttore provinciale: LEO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 6 luglio 1979
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 114

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . .
residente in . . . via . . . n. .
provincia . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 maggio 1979, n. 1/79.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione;

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8731)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a cinquantaquattro posti di commesso della carriera del personale degli uffici, tabella VII.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36 — Il supplemento — parte seconda, del 21 dicembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1978, n. 45775, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1978, registro n. 37 Poste, foglio n. 239, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quelle dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a cinquantaquattro posti di commesso della carriera del personale degli uffici, tabella VII, dell'A.S.S.T., indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1975, n. 43648.

(8643)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170, relativa all'assegno speciale da corrispondere ai direttori ed agli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire nove posti di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Considerato che risultano disponibili tre posti di sperimentatore nella stazione sperimentale per l'industria della conserve alimentari in Parma;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 13/74 del 18 giugno 1974, sui programmi di esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di sperimentatore in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, o in scienze delle preparazioni alimentari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera, oltre l'inglese, nella quale si intende sostenere il colloquio.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifiche, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema riguardante un argomento di tecnologia appplicata all'industria delle conserve alimentari.

Prova pratica (con relazione scritta):

analisi chimica di un prodotto alimentare.

Colloquio:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova scritta o sulla relazione scritta della prova pratica;

b) discussione sui problemi di chimica e tecnologia dell'industria conserviera;

c) legislazione sulle conserve alimentari;

d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

e) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) traduzione in italiano dall'inglese ed altra dal francese o dal tedesco (a scelta del candidato).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, *nei giorni 29 e 30 novembre 1979 alle ore 8,30 in Parma, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, via Tanara n. 33.*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui sopra.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e pratica, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Via Molise, 2, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati sperimentatori in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma e conseguiranno la nomina a sperimentatore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218), oltre gli assegni spettanti a norma delle relative disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1979
Registro n. 8 Industria, foglio n. 199

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .), il . . . . e residente in . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio di lingua . . . . . . (6) oltre quello di lingua inglese come previsto dal programma di esami.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . . . ., dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Indicare francese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8310)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio dal bando di concorso a posti di ufficiale sanitario della provincia di Milano del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Abbiategrasso.

L'ufficio del medico provinciale di Milano informa che, con provvedimento 13 luglio 1979, n. 148/SAN/MI/79, è stato stralciato dal bando di concorso 3 maggio 1978, n. 43/SAN/MI/78, il posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Abbiategrasso.

(8839)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso a posti di medico (7° livello funzionale dell'area sanitaria) vacanti nel comune di Bologna

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto 10 settembre 1979, n. 972, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di medico (7° livello funzionale dell'area sanitaria) vacanti nel comune di Bologna.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 4 dicembre 1979.

Possono partecipare i sanitari in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Bologna o all'ufficio personale del comune di Bologna.

(8451)

Concorso a posti di medico igienista (area sanitaria - 3° livello intermedio) vacanti nel comune di Bologna

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto 10 settembre 1979, n. 973, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di medico igienista (area sanitaria - 3° livello intermedio) vacanti nel comune di Bologna.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 4 dicembre 1979.

Possono partecipare i sanitari in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Bologna o all'ufficio personale del comune di Bologna.

(8452)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario;
un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3412/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(3356/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia (servizio aggregato al reparto di medicina generale)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia (servizio aggregato al reparto di medicina generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(3357/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(3358/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(3359/S)

OSPEDALE « R.C.S. DELL'ANNUNZIATA » DI AVERSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

due posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(3362/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(3365/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(3360/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3366/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(3364/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia (a tempo definito);

un posto di aiuto di medicina generale (a tempo definito);

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno);

un posto di direttore di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(3363/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. **50**.

Concessione di una speciale sovvenzione al comune di Torviscosa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la sollecita acquisizione in proprietà degli alloggi posti in vendita dalla società Snia Viscosa nel comune di Torviscosa da parte degli attuali inquilini e, contestualmente, l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare e l'esclusione di opere di urbanizzazione da parte del comune di Torviscosa, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nei modi previsti dalle norme seguenti.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Torviscosa una speciale sovvenzione « una tantum » pari ad una spesa di L. 1.000.000.000.

Detta sovvenzione è destinata in via prioritaria alla concessione di anticipazioni in favore degli inquilini di alloggi della società Snia Viscosa che acquistano la proprietà degli alloggi stessi.

Le anticipazioni, di importo non superiore alla metà di quello contrattuale e comunque inferiore a L. 10.000.000, debbono essere restituite al comune entro il termine massimo di dieci anni al tasso annuo:

del 2% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore — escluse le elevazioni per figli a carico — a lire 4 milioni;

del 3% per gli acquirenti con redditto annuo inferiore — escluse le elevazioni per figli a carico — a lire 6 milioni;

del 4% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore — escluse le elevazioni per figli a carico — a lire 8 milioni;

del 6% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore — escluse le elevazioni per figli a carico — a lire 10 milioni;

dell'8% per gli acquirenti con reddito annuo inferiore — escluse le elevazioni per figli a carico — a lire 12 milioni.

Limitatamente ai requisiti prescritti, trova applicazione per i richiedenti la norma di cui all'art. 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le domande per la concessione delle anticipazioni devono essere presentate al sindaco del comune di Torviscosa entro il 31 dicembre 1979.

Possono beneficiare delle anticipazioni previste dalla presente legge anche coloro che hanno acquistato gli alloggi prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque dopo la data del 1° gennaio 1978.

Le anticipazioni sono concesse con deliberazione del consiglio comunale previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti.

Art. 4.

I rientri delle anticipazioni concesse e la quota della sovvenzione eventualmente non utilizzata per le finalità di cui allo art. 2, secondo comma, devono essere impiegati da parte del comune di Torviscosa per l'acquisizione di quegli edifici che ospitano attività municipali nonché le infrastrutture sociali, ricreative e sportive che servono la comunità locale e non risultano ancora di proprietà del comune, nonché di aree da destinare all'edilizia economica e popolare per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Art. 5.

La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all'art. 2, primo comma, al comune di Torviscosa ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del comune stesso.

L'accertamento che l'utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla presente legge è eseguito dal competente comitato di controllo nello esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8361 con la denominazione: « Sovvenzione "una tantum" al comune di Torviscosa per la concessione di anticipazioni a favore degli inquilini di alloggi della soc. Snia Viscosa che acquistano la proprietà degli alloggi stessi » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. **51**.

Disposizioni per la destinazione e la cessione dei ricoveri zootecnici e dei relativi annessi di cui all'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, la presente legge si propone di stabilire le norme per la destinazione e la cessione dei ricoveri ad uso zootecnico e dei relativi annessi costruiti dall'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura (E.R.S.A.).

Art. 2.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) destina i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, ad operatori agricoli singoli od associati danneggiati dagli eventi tellurici che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia nel corso del 1976, mediante cessioni in proprietà o affidamento in comodato di essi secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 3.

L'E.R.S.A., titolare del diritto di superficie a termine, trasferirà in proprietà i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi ai proprietari attuali delle aree su cui dette strutture insistono purchè i proprietari dell'area siano fra i richiedenti della costruzione o siano loro eredi.

Le modalità della cessione ed i criteri per la determinazione del corrispettivo, con particolare considerazione per le cooperative agricole e per le aziende comunque associate, saranno stabiliti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla comunicazione da parte dell'E.R.S.A. della proposta di cessione, gli aventi titolo di cui al precedente art. 3 devono notificare la loro accettazione.

Art. 5.

Qualora l'area su cui insiste il ricovero zootecnico ed i relativi annessi non sia di proprietà del richiedente o del rispettivo erede o qualora l'avente titolo non aderisca alla proposta di acquisizione in proprietà della struttura, l'E.E.R.S.A. affiderà la medesima in comodato ad operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, in attesa della definitiva acquisizione dell'area necessaria.

Le modalità contrattuali del comodato saranno determinate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

I corrispettivi derivanti dalle concessioni in proprietà dei ricoveri zootecnici e relativi annessi ed ogni altro introito conseguente alla definizione dei rapporti riguardanti i ricoveri dovranno essere riversati nel bilancio regionale.

In corrispondenza con gli accertamenti effettuati, in conto del cap. 615 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e del corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi, per le entrate di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione di pari importi sul cap. 6991 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e sul corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

Conseguentemente, la denominazione del citato cap. 615 dell'entrata viene così modificata: « Assegnazioni dello Stato, di altri enti, di associazioni e di privati ed altri introiti per i fondi di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 7.

E' abrogato l'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. **52.**

Rifinanziamento con modifiche per l'esercizio 1979 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, concernente interventi per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia, come rifinanziata e modificata dalla legge regionale 17 marzo 1978, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina della materia, al fine di consentire l'utilizzazione delle somme stanziate per l'esercizio 1979 per lo sviluppo delle attività culturali, l'amministrazione regionale svolge i propri interventi nel settore, limitatamente all'anno 1979, nelle forme e con le modalità indicate agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 17 marzo 1978, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1979, la spesa di lire 1.600 milioni suddivisa come segue:

a) lire 700 milioni per gli interventi previsti dall'art. 4;

b) lire 70 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6;

c) lire 30 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7;

d) lire 150 milioni per gli interventi previsti dall'art. 10;

e) lire 650 milioni per gli interventi previsti dall'art. 13, di cui 50 milioni da riservare alle attività culturali svolte dai centri culturali previsti dall'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Art. 3.

La commissione regionale per la cultura e l'arte, costituita presso l'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e riconfermata per l'anno 1978 con l'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1978, n. 18, rimane in carica anche per l'anno 1979 con le funzioni ad essa attribuite dall'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Art. 4.

All'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, le lettere *b*) e *f*) sono così modificate:

« *b*) i rettori delle Università degli studi di Trieste e Udine;

f) due rappresentanti della Federazione regionale sindacale unitaria, di cui uno appartenente alla categoria dei lavoratori dello spettacolo ».

Dopo il primo comma di detto articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Della commissione fanno inoltre parte rappresentanti delle più significative associazioni culturali italiane e slovene operanti in Regione.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della commissione ».

Art. 5.

Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, così come inserito con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1978, n. 18, sono aggiunte le parole: « fino al limite massimo del 25% della sovvenzione assegnata ».

Art. 6.

I beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, sono tenuti a fornire entro il mese di febbraio dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 7.

All'art. 15-*bis* della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, istituito con l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1978, n. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nella spesa ammissibile è compreso l'onere che il soggetto beneficiario deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 8.

Le domande per la concessione per l'esercizio 1979 delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, dovranno pervenire all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 14, secondo comma, della medesima legge.

Le domande di contributo eventualmente già presentate per l'anno 1979, ai sensi della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate valide agli effetti della presente legge.

Art. 9.

Per gli oneri previsti dall'art. 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, sono istituiti - al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, i seguenti capitoli:

cap. 2916 con la denominazione « Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1979;

cap. 2918 con la denominazione « Contributi e spese per lo sviluppo degli scambi culturali » e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'esercizio 1979;

cap. 2919 con la denominazione « Contributi e spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali nonché per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù » e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1979;

cap. 2921 con la denominazione « Sovvenzioni a favore dell'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d'intervento nel settore dello spettacolo » e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1979;

cap. 2922 con la denominazione « Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale, nonché a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale, per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e per l'acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l'attuazione dei programmi », e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1979;

cap 2945 con la denominazione « Sovvenzioni per lo svolgimento delle attività culturali dei centri culturali previsti dall'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23 » e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 53.

Ulteriori integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle associazioni di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del 28 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per i contributi concessi alle associazioni di enti locali negli esercizi finanziari 1978 e precedenti ».

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1979 saranno considerate le domande di concessione delle assegnazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20, pervenute, corredate dei prescritti documenti, entro il quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

(8076)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54.

Ulteriore finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modificazioni: « Disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze regionali per l'incremento dei servizi relativi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 6.000 milioni di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1979.

La predetta spesa fa carico al cap. 1104 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 6.000 milioni per il piano, di cui L. 1.500 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di L. 6.000 milioni si fa fronte, per L. 1.500 milioni relative all'esercizio 1979 con la maggiore entrata accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 1.500 milioni per l'esercizio 1979; per L. 3.000 milioni con la maggiore entrata accertata sul cap. 51 dello stato di previsione dell'entrata del citato piano finanziario, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 3.000 milioni e per le restanti L. 1.500 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del più volte citato piano finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 55.

Proroga del termine per l'adozione delle varianti di adeguamento al piano urbanistico regionale generale per i comuni interessati da sistemi insediativi di supporto regionale e comprensoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per l'adozione da parte dei comuni di cui agli allegati *D* ed *E* delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale, dei provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 11 delle norme medesime, è prorogato di sei mesi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **56.**

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1979-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 1° *settembre* 1979)

(*Omissis*).

(8977)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1979, n. **25.**

Attività celebrative del trentacinquennale della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 16 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di tutela delle attività culturali ed allo scopo di favorire il rafforzamento della coscienza nazionale degli alti valori di cultura che furono il prodotto della Resistenza antifascista, finanziaria e concede contributi a favore di iniziative sorte e da realizzarsi nel territorio regionale al fine di celebrare il trentacinquennale della Resistenza e della liberazione.

Art. 2.

Le iniziative finanziate ed assistite da contributi ai sensi della presente legge possono essere promosse:

a) dalla federazione regionale Toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;

b) dalla Regione direttamente, oppure con la sua partecipazione od adesione;

c) da enti pubblici, amministrazioni, comitati ed organismi di diritto pubblico o privato in aderenza agli scopi della presente legge.

Art. 3.

Per le iniziative di cui ai comma *a*) e *c*) dell'art. 2 la domanda di contributo è inoltrata al presidente della giunta regionale.

I contributi sono deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per L. 50 000.000 farà carico al cap. 11850 del bilancio 1979 che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa per l'anno 1979 sono introdotte, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11850. — Attività celebrative del trentacinquennale della Resistenza . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 giugno 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 maggio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 4 giugno 1979.

(8360)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792830)